

A seguito del decreto SCIA 2, l'agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata con **segnalazione certificata**.

Dunque con le nuove regole, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante **segnalazione certificata di agibilità**.

Segnalazione certificata di agibilità: come funziona

Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il **soggetto titolare del permesso di costruire**, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1

Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale

Segnalazione certificata di agibilità, le sanzioni

La mancata presentazione della segnalazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da **77 a 464 euro**.

Segnalazione certificata di agibilità, la documentazione

La segnalazione certificata di agibilità è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) *Attestazione di pagamento diritti di segreteria € 51,65 Versati sul c/c postale n. 51810000 intestato a Comune di Gerano, causale Diritti di segreteria per certificato agibilità;*
- 2) *Certificato catastale dell'avvenuto accatastamento con le planimetrie di ogni singola unità immobiliare;*
- 3) *Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità e dal D.L e/o dal tecnico incaricato, con la quale si attesti*
 - a) *la conformità dell'edificio rispetto al progetto approvato; oppure, per edifici antecedenti il 1942 (centro urbano) ed antecedenti 1967 (ambito extraurbano) apposita dichiarazione attestante l'anno di realizzazione;*
 - b) *le modalità di smaltimento dei liquami, specificando come avviene con relativi atti autorizzativi: immissione in pubblica fognatura, impianti singoli, allacci di antica realizzazione, ecc.;*
 - c) *le modalità sull'approvvigionamento idrico: all'allaccio all'acquedotto pubblico o mediante impianto di potabilizzazione;*
 - d) *prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti;*

- e) in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi dell'art. 77 del DPR 380/2001 e s.m.i, l'unità immobiliare è idonea per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità;
 - f) elencazione degli impianti tecnologici;
- 4) Dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 D.P.R 380/01, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 D.P.R. 380/01.
Qualora gli impianti sono di antica realizzazione si dovrà dichiarare che non sono state apportate modifiche e che gli stessi sono conformi alla normativa vigente;
Per gli edifici il cui titolo edilizio è successivo al 1° luglio 2015, dichiarazione di conformità sulla realizzazione dell'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete e relativo punto di accesso, così come previsto dall'art. 135 bis del D.P.R. 380/01.
- 5) Attestazione Qualificazione Energetica;
- 6) Certificato di collaudo statico/sismico di cui all'art. 67 D.P.R. 380/01, ovvero (per edifici antecedenti l'anno 1977) certificazione redatta da un tecnico abilitato che dichiara l'idoneità statica/strutturale dell'immobile;
- 7) Certificato del competente ufficio tecnico della regione, ai sensi della L. 64/74, attestante la rispondenza delle opere eseguite nelle zone sismiche;
- 8) N.O. Comando Provinciale VV. FF. in materia antincendio (eventuale);
- 9) Parere dell'A.U.S.L. (eventuale);

L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione descritta.

In allegato il modello di SCIA da presentare: